

Concessione di contributi

Capo I - FINALITA'

Art.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7.8.1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1. La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8.6.1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8.6.1990, n.142.

Art.5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II - PROCEDURE

Art.6 (TERMINI)

1. Ai fini della programmazione degli interventi ordinari, a far data dal 1.1.1991, le domande, ad eccezione per quelle a carattere assistenziale e di vantaggio economico, dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Per le domande relative ad interventi di carattere straordinario, le stesse potranno pervenire anche in seguito, ma potranno essere valutate soltanto compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

3. Ove non potessero essere accolte per indisponibilità finanziaria, potranno essere tenute valide per le erogazioni da disporsi per l'anno successivo.

4. La Giunta Municipale può rivedere o modificare, in corso d'anno, le scadenze al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

5. Con deliberazione della Giunta Municipale sono determinati i riparti, la concessione ed erogazione dei contributi.

6. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art.13.

7. Le erogazioni di cui al presente Regolamento non potranno essere effettuate in presenza di disavanzo.

Art.7 (ISTANZE)

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli messi a disposizione dal Comune, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2.5.1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18.11.1981, n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art.8 (ISTRUTTORIA)

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Le Commissioni comunali costituite per operare nei vari settori dell'Amministrazione sono preposte dalla Giunta Municipale a svolgere azione consultiva e di indirizzo degli interventi di cui al presente Regolamento.

4. La Giunta Municipale, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere alla sezione competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art.9 (DELIBERAZIONI - PARERI)

1. La sezione competente predisporre, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al presente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi.

2. Il Responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa alla Segreteria Generale.

3. La Segreteria Generale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria del Responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III - SETTORI D'INTERVENTO

Art.10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza, Sicurezza sociale e Socio umanitario;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Art.11 (ESCLUSIONI)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di iniziative promosse direttamente dal Comune con atto deliberativo apposito;
- c) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni disposte come corrispettivo di un'attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni alle Autorità scolastiche o all'U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio-assistenza o diritto allo studio;
- f) le assegnazioni, contribuzioni, conferimenti alle Società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) le assegnazioni, contribuzioni, conferimenti agli Enti di diretta emanazione del Comune;
- h) i contributi obbligatori ai Consorzi per la manutenzione ordinaria delle strade vicinali ai quali il Comune partecipa, con una quota di spese sino al 50%, nella misura indicata nei singoli statuti approvati dal Consiglio Comunale;
- i) le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e dei servizi da disciplinare in conformità all'art.32, comma 2°, lettera g, della legge 8.6.1990, n.142;
- l) le agevolazioni relative alle erogazioni di altri pubblici servizi disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Capo IV - SOGGETTI AMMESSI

Art.12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore: a) di persone residenti o "temporaneamente presenti" nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento; b) di enti pubblici e Consorzi per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune; c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune; d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.13 (PERSONE FISICHE)

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4.1.1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente alla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, avvalendosi se del caso del Servizio Economico, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale. Successivamente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art.45 della legge 8.6.1990, n.142.

Art.14 (ENTI - ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA)

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di

cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o Associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari avviene nel rispetto della legislazione contabile vigente, alla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. E' consentita l'erogazione di acconti fino al massimo del 50% del contributo concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art.15 (ENTI - ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' STRAORDINARIA)

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta, fatte salve le norme contabili vigenti, alla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Art.16 (LIMITI)

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.15, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.14.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art.17 (CONCORSO - PATROCINIO - IMMAGINE)

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che da esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

6. Per la promozione della propria immagine il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, medaglie, coppe, trofei e altri oggetti di rappresentanza da offrire a personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e a singoli che ne facciano richiesta motivata. Tali spese vanno ricomprese in quelle di rappresentanza e disposte nei limiti della disponibilità del relativo stanziamento di bilancio.

Capo VI - ASSISTENZA - SICUREZZA SOCIALE - SOCIO UMANITARIO

Art.18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze e dei problemi alcool-correlati;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale, scolastico e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti;

Art.19

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art.18 e tenuto conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art.13.

2. Le istituzioni comunali e le Commissioni costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.13.

Capo VII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art.21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.22, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII - SVILUPPO ECONOMICO

Art.22

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore di associazioni o comitati e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- f) a contributi per l'effettuazione di lavori di miglioramento estetico relativi ad edifici compresi nella perimetrazione del centro storico della Città, le cui facciate prospettino spazi pubblici.
- g) a contributi ed interventi diretti alla realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate dai privati.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

3. La concessione di contributi "una tantum" per le finalità di cui sopra avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.15 e 16 del presente Regolamento.

Art.23

1. Le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.22 si osservano le norme di cui agli artt.14 e 16 del presente Regolamento.

Capo IX - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.24

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) in favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) in favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) in favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) in favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) in favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.25

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI - INTERVENTI STRAORDINARI

Art.27

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste nei precedenti capi II, IV e V.

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.28

1. Ai benefici di cui al presente regolamento verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della Legge 19.03.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre forme di criminalità organizzata.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo diviene esecutivo.

3. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dagli artt.3, 4 e 5.

1) CONTRIBUTI:

Con i contributi l'Amministrazione partecipa al raggiungimento del fine comune, proprio dell'ente o associazione e/o privati richiedenti.

2) SUSSIDI:

Con i sussidi l'Amministrazione partecipa al raggiungimento dei bisogni individuali. Possono avere carattere monetario o di erogazioni di particolari facilitazioni a favore di privati per integrazioni dirette in convitti, istituti per anziani, ecc. nonché per contributi famigliari, interventi economici urgenti, integrazioni minimali di vita.

3) VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE:

L'Amministrazione favorisce, in alternativa e/o ad integrazione dei contributi e sussidi, il raggiungimento dei fini sia collettivi che individuali. I vantaggi economici possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni o ausili finanziari, esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tariffe stabilite per i servizi pubblici, o mediante l'utilizzo di strutture o locali di proprietà comunale o di supporti tecnico-logistici, per specifiche finalità di interesse collettivo o privato.

4) PATROCINIO:

Costituisce protezione o sostegno dell'istituzione al richiedente.